



REGIONE DEL VENETO

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione

Direttiva per la presentazione di progetti formativi per
percorsi formativi propedeutici all'esame di abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore



6c4dcd61



Indice

1.	Riferimenti normativi e disposizioni regionali.....	3
2.	Obiettivi generali.....	3
3.	Tipologie interventi formativi	4
4.	Destinatari	7
5.	Aiuti di Stato	8
6.	Metodologia	8
7.	Soggetti ammessi alla presentazione delle domande	8
8.	Sospensione dell'accreditamento	9
9.	Forme di partenariato	9
10.	Delega	10
11.	Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	11
12.	Modalità e termini per la presentazione dei progetti.....	11
13.	Procedure e criteri di valutazione.....	12
14.	Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie.....	12
15.	Comunicazioni	12
16.	Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi	12
17.	Indicazione del foro competente	12
18.	Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	12
19.	Tutela della privacy	12
20.	Rinvio alla normativa vigente	12



1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali

- DM del 1 marzo 1974 “Norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore”;
- D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 93 “Attuazione della direttiva 2014/68/UE per la messa disposizione sul mercato di attrezzature a pressione”;
- DM del 1 dicembre 2004, n. 329 “Regolamento recante norme per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’art. 19 del D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 93 ”;
- D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”, art. 73-bis;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, in particolare l’art. 20, comma 1, lettera m), che introduce l’art. 73-bis al d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- DM del 7 agosto 2020, n. 94 “Abilitazione alla conduzione di generatori a vapore”;
- Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “ Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata con Legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;
- DGR n. 359 del 13/02/2004 “Accreditamento degli organismi di formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale. Nuove modalità di presentazione delle richieste” e successive modifiche ed integrazioni;
- DGR n. 3289 del 21/12/2010 “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- DGR n. 2142 del 23/10/2012 “Accertamento della professionalità ai sensi dell’art. 18 della L.R. 10/90 e s.m.i. “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”. Modalità di tenuta dell’elenco delle disponibilità dei Presidenti di Commissione d’Esame e precisazione della disciplina specifica per i dipendenti regionali”;
- DGR n. 98 dell’11/02/2014 “Individuazione e definizione delle modalità di utilizzo di un “logo” regionale da parte degli iscritti nell’elenco regionale degli Organismi di formazione e/o Orientamento accreditati. Accreditamento degli Organismi di Formazione di cui alla L.R. n. 19/2002”;
- DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- DGR n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento “Testo Unico Beneficiari” relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1990”;
- DGR n. 277 del 13/03/2018 “Direttiva sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2018”.

2. Obiettivi generali

Il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2020 n. 94 abroga, dal 30 settembre 2021, il precedente Decreto del Ministro del Lavoro del 1° marzo 1974 “Norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore”.

Con la presente Direttiva, si intendono disciplinare i corsi di formazione teorico-pratici di cui all’art. 4, comma 1 del DM n. 94/2020 propedeutici agli esami di abilitazione per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 1°, 2°, 3° e 4° grado.



3. Tipologie degli interventi formativi

I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono articolati in quattro gradi:

1. patentino di 1° grado - abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e superficie;
2. patentino di 2° grado - abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore (o superficie di riscaldamento non superiore a 500 m²);
3. patentino di 3° grado - abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore (o superficie di riscaldamento non superiore a 100 m²);
4. patentino di 4° grado - abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore (o superficie di riscaldamento non superiore a 30 m²).

Articolazione dei percorsi formativi

4° grado) Percorso formativo per il conseguimento del patentino di 4° grado, durata minima di 320 ore così articolate:

- Modulo giuridico - 8 ore;
- Modulo tecnico - 72 ore;
- Parte pratica - almeno 240 ore (30 giornate).

Il corso è rivolto a coloro che posseggono i seguenti titoli di studio o professionali:

- se minori di 18 anni, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l'adempimento al diritto-dovere all'istruzione;
- se maggiori di 18 anni, diploma di scuola secondaria di primo grado e assolvimento obbligo istruzione.

3° grado) Percorso formativo per il conseguimento del patentino di 3° grado, durata minima di 360 ore così articolate:

- Modulo giuridico - 12 ore;
- Modulo tecnico - 108 ore;
- Parte pratica - almeno 240 ore (30 giornate).

Il corso è rivolto a coloro che posseggono il patentino di abilitazione di 4° grado rilasciato da almeno un anno oppure i seguenti titoli di studio o professionali:

- se minori di 18 anni, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l'adempimento al diritto-dovere all'istruzione;
- se maggiori di 18 anni, diploma di scuola secondaria di primo grado e assolvimento obbligo istruzione.

Se l'allievo è già in possesso del patentino di abilitazione di 4° grado, il corso di formazione è ridotto della metà sia con riferimento alla parte pratica che alla parte teorica.

2° grado) Percorso formativo per il conseguimento del patentino di 2° grado, durata minima di 460 ore così articolate:

- Modulo giuridico - 12 ore;
- Modulo tecnico - 128 ore;
- Parte pratica - almeno 320 ore (40 giornate).

Il corso è rivolto a coloro che posseggono il patentino di abilitazione di 3° grado rilasciato da almeno un anno oppure il diploma di scuola secondaria di secondo grado.



Se l'allievo è munito di diploma di scuola secondaria di secondo grado ed è già in possesso del patentino di abilitazione di 3° grado, il corso di formazione è ridotto della metà sia con riferimento alla parte pratica che alla parte teorica.

1° grado) Percorso formativo per il conseguimento del patentino di 1° grado.

Il corso è rivolto a coloro che posseggono il patentino di abilitazione di 2° grado rilasciato da almeno un anno oppure uno dei seguenti titoli di studio:

- a) laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale ottenute ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 (vecchio ordinamento);
- b) laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-20, LM-21, LM22, LM-25 ,LM-29, LM-30, LM-33, LM-34, LM-53, LM-54, LM-71 di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 16 marzo 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi 25S, 26S, 27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S, 61S, 62S, 81S di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001 n. 18;
- c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L9, L27, L28, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155 ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 10, 21, 22 e 25 di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000, n. 245;
- d) diploma di istituto tecnico nautico, sezione macchinisti, o di istituto tecnico industriale (ITIS) limitatamente alle seguenti specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmecanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale (IPSIA) riconosciuto ad essi equipollente.

La durata del percorso formativo è variabile ed è modulata in base al titolo di studio posseduto secondo il seguente schema:

- 1.1) per i possessori di titolo di studio di cui alle lett a) e b), durata minima di 332 ore di cui:
 - Modulo giuridico – 12 ore;
 - Parte pratica – almeno 320 ore (40 giornate).

Se oltre al titolo di studio l'allievo è in possesso anche del patentino di abilitazione di 2° grado il corso si riduce alla metà della sola parte pratica:

- Parte pratica – 160 ore (20 giornate).

- 1.2) per i possessori di titolo di studio di cui alla lett c), durata minima di 460 ore di cui:
 - Modulo giuridico – 12 ore;
 - Modulo tecnico – 48 ore;
 - Parte pratica – almeno 400 ore (50 giornate).

Se oltre al titolo di studio l'allievo è in possesso anche del patentino di abilitazione di 2° grado il corso si riduce alla metà della sola parte pratica:

- Parte pratica – 200 ore (25 giornate).

- 1.3) per i possessori di titolo di studio di cui alla lett d), durata minima ore 640 di cui:
 - Modulo giuridico – 12 ore;
 - Modulo tecnico – 148 ore;
 - Parte pratica – almeno 480 ore (60 giornate).

Se oltre al titolo di studio l'allievo è in possesso anche del patentino di abilitazione di 2° grado il corso si riduce alla metà della sola parte pratica:



– Parte pratica – 240 ore (30 giornate).

La responsabilità dell'istruttoria, in ordine alla verifica dei titoli di studio che consentono l'accesso ai corsi, è in capo all'Organismo di Formazione titolare dell'attività formativa.

Per i programmi didattici relativi alle diverse discipline di insegnamento, si rimanda all'allegato II del DM n. 94/2020.

Caratteristiche dei percorsi

La frequenza ai diversi percorsi formativi, nella misura di almeno il 90% del monte ore, sia con riferimento alla parte pratica che a quella teorica, è condizione per il rilascio dell'attestato di frequenza.

La formazione a distanza, e-learning (FAD sincrona e/o asincrona) è consentita esclusivamente in relazione ai moduli giuridici dei diversi interventi formativi.

Il corpo docente è costituito:

- per la parte teorica da personale avente documentata esperienza formativa nel settore dei generatori di vapore, delle macchine termiche e della conduzione di calore;
- per la parte pratica da personale avente esperienza professionale documentata almeno triennale nelle tecniche di conduzione, ovvero di costruzione e funzionamento dei generatori di vapore.

Il numero massimo di partecipanti per singolo corso è di 30 allievi, compresi eventuali corsisti soprannumerari.

Per la parte pratica è fissato il limite di un docente per un massimo di 6 allievi per volta.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Direttiva si rimanda al citato DM n. 94/2020.

Gli uffici regionali potranno autorizzare attività formative di recupero per un massimo del 10% del monte ore del corso, a seguito di richiesta adeguatamente motivata per tutti i tipi di percorso.

Attività pratica

L'attività pratica rappresenta un elemento fondamentale dei percorsi formativi, da svolgersi in gruppi di massimo sei allievi, presso generatori di vapore aventi superfici/potenzialità rapportate al grado di conduzione che si intende conseguire, secondo quanto riportato al punto 3, paragrafo "Tipologie degli interventi formativi" della presente Direttiva. La parte pratica del corso è garantita dal soggetto formatore anche mediante accordi o convenzioni con soggetti utilizzatori di generatori di vapore idonei al grado da conseguire.

Crediti formativi e formazione supplementare

In caso di mancato superamento dell'esame presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, gli allievi possono essere ammessi ad altra sessione di esami dopo avere frequentato un corso supplementare di carattere pratico, fatta salva la validità della parte teorica del percorso formativo già frequentato.

La durata di tale corso è pari alla metà della durata della parte pratica del corrispondente tipo di abilitazione che si intende conseguire.

Gli allievi che rientrano nel caso di cui sopra, accedono, in qualità di soprannumerari, a un nuovo corso ordinario con crediti formativi.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, può riconoscere, ai fini del conseguimento della parte pratica del corso, il periodo compiuto all'estero nella conduzione di generatori di vapore. Tale periodo di servizio e l'indicazione della producibilità massima continua o, in mancanza, della superficie di riscaldamento del generatore di vapore devono risultare da apposita



documentazione rilasciata da un'autorità competente in altro Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari, o amministrative di tale Stato membro, ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

I corsisti che interrompono il percorso formativo per gravi, giustificati e documentati motivi (per esempio: ricovero ospedaliero, infortunio, ecc.) sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore con contestuale presentazione di idonea documentazione probatoria al fine di eventuale richiesta di riconoscimento di credito formativo, spendibile in un analogo e successivo percorso formativo, in qualità di soprannumerari.

Prove finali, attestazione e accesso all'esame

Al termine di ciascun corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.

Gli attestati sono rilasciati solo nel caso di frequenza di almeno il 90% del monte ore, sia con riferimento alla parte pratica che a quella teorica.

L'attestato deve essere conforme ai modelli regionali vigenti.

Gli attestati hanno validità sull'intero territorio nazionale e consentono l'ammissione agli esami di abilitazione per conduttori di generatori di vapore, unitamente agli altri requisiti previsti:

- il titolare del patentino della conduzione di generatore di vapore deve essere idoneo alla mansione specifica, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. Salvi casi particolari, la periodicità della visita medica di controllo viene stabilita una volta ogni cinque anni, ridotti a due per soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età;
- per l'ammissione all'esame di abilitazione il candidato deve avere compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di scadenza del bando rilasciato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Il Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente stabilisce le date di esame secondo il calendario di cui all'allegato I del DM n. 94/2020 e le pubblica nel sito istituzionale.

Tra la data di completamento del corso e la presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno. Trascorso tale termine, la parte pratica del corso non ha più validità ai fini dell'ammissione all'esame. Tale modalità deve intendersi anche per coloro che usufruiscono del credito della parte pratica.

4 Destinatari

I percorsi formativi prevedono requisiti di accesso diversificati come descritto al punto 3 "Tipologie degli interventi formativi".

In caso di titoli di studio conseguiti all'estero (in Paesi dell'Unione Europea ed extra Unione Europea) dovrà essere presentata la Dichiarazione di Valore¹.

¹ La "dichiarazione di valore" è un documento di natura esclusivamente informativa e redatto in lingua italiana che descrive il titolo di studio rilasciato da un'Istituzione appartenente a un sistema d'istruzione diverso da quello italiano ed è utilizzata per la valutazione del titolo stesso da parte della struttura competente ai fini dell'ammissione al corso di formazione.

La "dichiarazione di valore" è rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciata d'Italia o Consolato d'Italia del Paese estero in cui il titolo è stato conseguito). In alcuni Paesi esteri deve essere effettuata la "legalizzazione" del titolo di studio - allo scopo di garantirne l'autenticità - PRIMA di chiedere l'emissione della "dichiarazione di valore" alla rappresentanza diplomatica italiana. Se il Paese in cui è stato conseguito il titolo ha aderito alla Convenzione dell'Aja deve essere apposta sul titolo di studio la cosiddetta "Apostilla dell'Aja" PRIMA di chiedere alla rappresentanza diplomatica italiana di emettere la "dichiarazione di valore".

Non è obbligatorio né far legalizzare il titolo di studio né farvi apporre l'Apostilla dell'Aja:

- se il titolo di studio è stato rilasciato da un Paese che ha aderito alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987;
- se il titolo di studio è stato rilasciato da un'istituzione tedesca; ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici.



Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell'inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

Ai fini della certificazione della conoscenza della lingua italiana, prima dell'avvio del percorso formativo i cittadini stranieri devono essere in possesso almeno di uno dei seguenti titoli:

1. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
2. diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
3. certificato² di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori³, almeno di livello B2.

5 Aiuti di stato

Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva prevedono attività formative rivolte esclusivamente a soggetti occupati o non occupati. Nel caso in cui siano persone occupate, tali attività hanno come obiettivo la qualificazione delle stesse al fine di un inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le loro aspettative di vita e professionali. In ogni caso la presente Direttiva non prevede l'erogazione di contributi pubblici. Le attività di cui alla presente Direttiva non costituiscono pertanto attuazione di regime di aiuto di stato.

6 Metodologia

Ciascun percorso formativo deve prevedere un'articolazione strutturata per risultati di apprendimento che sono composti da: competenze, conoscenze, abilità.

Le metodologie didattiche, pertanto, devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline impartite, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

A tale scopo l'attività formativa in presenza deve essere realizzata con metodologie varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, etc.).

La formazione a distanza, FAD, è consentita esclusivamente in relazione ai moduli giuridici dei diversi interventi formativi.

7 Soggetti ammessi alla presentazione delle domande

Possono presentare domanda per il riconoscimento i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") e s.m.i per l'ambito della formazione continua.

Possono, altresì, presentare domanda Organismi di Formazione (di seguito OdF) non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 359/2004 per l'ambito della formazione continua. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data del Decreto di approvazione⁴.

L'elenco aggiornato dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja e delle autorità competenti all'apposizione dell'Apostilla per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web: <https://www.hcch.net>.

² Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi a uno degli enti certificatori di cui alla nota 3 per il superamento della prova di lingua.

³ Gli enti certificatori sono: Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Roma Tre e Società Dante Alighieri. Sul territorio regionale sono presenti numerose sedi d'esame.

⁴ Si precisa che, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004, la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.



In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la possibilità di presentare la domanda, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Numero di progetti presentabili

Ciascun soggetto proponente può presentare un solo progetto formativo, riferito obbligatoriamente, alla realizzazione di tutte le tipologie di intervento descritte al paragrafo 3 "Tipologie degli interventi formativi".

Il progetto sarà oggetto di valutazione e la sua approvazione costituirà la base per tutte le edizioni che si intendono realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni. La richiesta di avvio delle edizioni successive alla prima, viene formulata tramite istanza a mezzo posta elettronica al competente ufficio regionale.⁵

8 Sospensione dell'accREDITAMENTO

I soggetti sospesi dall'accREDITAMENTO non possono presentare la domanda né come proponente né come partner del percorso formativo per tutta la durata della sospensione.

Le domande presentate da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accREDITAMENTO sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, sono inammissibili.

La sospensione dell'accREDITAMENTO intervenuta dopo l'approvazione delle domande e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla Direttiva, determina la revoca dell'approvazione.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accREDITAMENTO del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del percorso formativo e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accREDITAMENTO sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti la sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

9 Forme di partenariato

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

In particolare si ritiene necessario che ciascun percorso formativo sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nella domanda, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, anche in una fase successiva, con la presentazione della relativa scheda partner⁶, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo con l'indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al percorso formativo direttamente a livello operativo.

I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.

⁵ Saranno comunicate puntali indicazioni in ordine alle modalità di gestione delle duplicazioni degli interventi.

⁶ Il fac-simile della scheda partner è reperibile al seguente link: <https://supportoformazione.regione.veneto.it/> - Attività a riconoscimento - Documenti – Modulistica per la gestione.



10 Delega

Per le attività di cui alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

11 Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente Direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione regionale ai soli fini del rilascio di un attestato di frequenza e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

In ogni caso le domande presentate dovranno evidenziare l'entità del contributo onnicomprensivo a carico dei corsisti. Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell'informazione rispetto all'opportunità formativa sia da parte della Giunta regionale, sia da parte del soggetto gestore.

12 Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale ⁷ con nome utente e password assegnati dalla Regione del Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata⁸;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto attraverso l'applicativo APPROVO;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dalla presente Direttiva; il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dalla presente Direttiva, della domanda di ammissione⁹ al riconoscimento digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo;

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere trasmesse, entro il termine previsto al paragrafo 14 "Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie", pena la non ammissibilità del progetto, alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica inviando una PEC all'indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it e specificando nell'oggetto del messaggio "Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore" e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Attività Riconosciute". A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.¹⁰

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il termine previsto al paragrafo 14 vale anche per il passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

⁷ <https://supportoformazione.regione.veneto.it/manuali> Applicativo di presentazione progetti APPROVO.

⁸ <https://supportoformazione.regione.veneto.it/manuali> Applicativo richiesta credenziali accesso – non accreditati.

⁹ reperibile al seguente link: <https://supportoformazione.regione.veneto.it/> - Attività a riconoscimento - Documenti – Modulistica per la gestione.

¹⁰ <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.



La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie¹¹ che possono essere richieste all'indirizzo mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere operativo e gestionale (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795140 - 5137 - 5098 - 5035;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131.

13 Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti saranno valutati da un'apposita Commissione individuata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio Decreto.

La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale il progetto sarà considerato inammissibile.

Requisiti di ammissibilità

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali espresse nella presente Direttiva tra cui il numero massimo di progetti presentabili previsto nel paragrafo 7 "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti";
8. completezza del formulario (compresa indicazione contributo utente).

14 Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie

Le istanze di approvazione delle domande possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell'anno.

Sono previste due istruttorie di valutazione all'anno sulle nuove domande presentate nei periodi 1° gennaio – 30 giugno e 1° luglio – 31 dicembre. Per situazioni particolari possono essere effettuate sessioni straordinarie di valutazione per l'arco temporale a far data dalla precedente scadenza.

L'istruttoria viene conclusa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del semestre considerato.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione di valutazione delle domande presentate **entro le ore 12,00 del trentesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Si precisa che il Decreto direttoriale di approvazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale. L'elenco dei percorsi formativi riconosciuti, in allegato al suddetto Decreto, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it¹² che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

¹¹ Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.

¹² <https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/elenco-news>.



15 Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate nel sito istituzionale www.regione.veneto.it¹³, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito.

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia alla DGR n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 10/1990."¹⁴.

Si sottolinea che la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto" e s.m.i. sostituisce e abroga la L.R. n. 10/1990; pertanto pur rimanendo invariate le disposizioni previste dalla DGR n. 251/2016 la norma di riferimento è la L.R. n. 8/2017 e s.m.i. in subentro alla L.R. n. 10/1990.

16 Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi

La richiesta di autorizzazione all'avvio di ulteriori edizioni associate a un percorso formativo già approvato è concessa automaticamente ma può essere inoltrata solo ad avvenuto avvio dell'ultima edizione utile.

Gli interventi formativi, per i patentini di 1° e 2° grado, dovranno concludersi entro 18 mesi dall'avvio, mentre per i patentini di 3° e 4° grado, entro 12 mesi dall'avvio.

17 Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

18 Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è il dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

19 Tutela della privacy

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione nel rispetto del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti e il personale amministrativo, propri e dei soggetti partner, etc., avverrà sotto la responsabilità del richiedente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

La relativa "Informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

20 Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente Direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.

¹³ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneregionale> .

¹⁴ <https://supportoformazione.regione.veneto.it/> Attività a riconoscimento - Documenti – Modulistica per la gestione.

